



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 5/FLP2011

Roma, 5 gennaio 2011

NOTIZIARIO N° 1

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

esonero dal servizio art. 72 e... nuovo regime delle finestre mobili : chiarimenti

Con circolare n. 48733 del 3.11.2010 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito chiarimenti al richiedente Ministero dell'Interno in merito alla disciplina dell'esonero previsto dall'art 72 commi 1 e 6 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 , cioè durata massima dello stesso pari a cinque anni ed il nuovo regime della "finestra mobile" prevista dall'art. 12 del D.L. 78/2010, in base al quale la decorrenza del diritto al trattamento pensionistico è posticipata per alcune categorie di dipendenti.

Premesso che nulla cambia in merito alla decorrenza del trattamento pensionistico per i dipendenti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2010, visto che l'art 12 trova applicazione a partire dal 2011, per i dipendenti interessati all'applicazione del nuovo regime delle finestre mobili, è necessario distinguere se l'esonero sia già in corso alla data del 31.05.2010 o debba essere ancora concesso o attivato.

Se l'esonero era già in corso, l'entrata in vigore del nuovo regime di finestre mobili porterà chiaramente all'allungamento del periodo di esonero retribuito superando il quinquennio, come accade per i dipendenti in servizio per cui prosegue il rapporto sino alla data di conseguimento del trattamento pensionistico (circolare INPDAP n. 18/2010).

Se l'esonero non è stato ancora concesso o attivato, la decorrenza dello stesso sarà fissata tenendo conto della finestra mobile, mantenendo la durata al massimo quinquennale del periodo di esonero.

Il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0048733 P-1.2.3.3

del 03/11/2010



5180995

Ministero dell'interno
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie
Direzione centrale per le risorse umane
Via del Viminale
Roma

Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria generale dello
Stato
- I.GE.SPE.S
- I.G.O.P.
Via XX settembre
Roma

**Oggetto: esonero dal servizio previsto dall'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008,
convertito in l. n. 133 del 2008.**

Si fa riferimento alle lettere del 28 luglio e 1 ottobre 2010, prot. n. 18941 e n. 62/10, con le quali codesto Ministero ha chiesto chiarimenti in merito alla disciplina dell'esonero, previsto dall'art. 72, commi 1-6, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008, alla luce dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010. In particolare, il problema consiste nel rapporto tra la normativa di base dell'istituto, contenuta nel citato art. 72, che stabilisce una durata massima dell'esonero pari a 5 anni, ed il nuovo regime della "finestra mobile" introdotto dalla manovra finanziaria di cui al menzionato d.l. n. 78, in base al quale è posticipata la decorrenza del diritto al trattamento pensionistico per talune categorie di dipendenti.

Preliminarmente, occorre precisare che il nuovo regime della finestra mobile di cui all'art. 12 della manovra trova applicazione per le pensioni di vecchiaia e di anzianità solo nei confronti dei dipendenti che maturano il diritto all'accesso alle rispettive forme di pensionamento a decorrere dall'anno 2011 (art. 12, comma 1, let. a, e comma 2, let. a). Pertanto, nulla cambia in ordine alla decorrenza del trattamento pensionistico per i dipendenti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre dell'anno 2010 e ciò vale sia per i dipendenti in servizio sia per i dipendenti collocati o da collocare in esonero. Quindi, l'amministrazione dovrà valutare la situazione caso per caso in relazione alla specifica posizione dell'interessato.

Per i dipendenti interessati all'applicazione del nuovo regime delle finestre, occorre distinguere a seconda che l'esonero sia già in corso all'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 (31 maggio 2010) o debba essere ancora concesso o attivato.

Se l'esonero era già in corso, l'entrata in vigore del nuovo regime della finestra mobile porterà come conseguenza l'allungamento del periodo dell'esonero retribuito superando il limite del quinquennio. Questo, in analogia a quanto avviene per i dipendenti che sono in servizio nell'amministrazione, per i quali prosegue il rapporto di lavoro sino al momento in cui possono conseguire il trattamento pensionistico (si veda sul punto la circolare INPDAP n. 18 del 2010).

Se l'esonero non è stato ancora concesso o attivato, la decorrenza dello stesso sarà fissata tenendo presente la finestra mobile, mantenendo la durata al massimo quinquennale del periodo di esonero.

La presente, insieme alla richiesta di parere, viene inviata anche al Ministero dell'economia e delle finanze per acquisire le osservazioni di competenza al riguardo.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Antonio Nardone

